

d) Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

a) Pubblicazione su G.U. o su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

b) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;

c) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

d) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione assembleare deve effettuarsi mediante invio ai soci di avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Per il periodo di quindici giorni antecedenti l'assemblea l'avviso di convocazione deve rimanere affisso nella sede sociale.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presente o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti, se nominati, i sindaci effettivi.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente e, in caso di suo impedimento, il più anziano dal Vice Presidente; in caso di impedimento del Vice Presidente, l'Assemblea desi-

